

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 14-04-2023

Messaggio n. 1389

Allegati n.1

OGGETTO: Indennità *una tantum* di cui all'articolo 19, commi 11, 13 e 14, del decreto-legge n. 144/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 175/2022, in favore di alcune categorie di lavoratori. Istanze di riesame

1. Premessa

L'articolo 19, commi 11, 13 e 14, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, ha previsto il riconoscimento - previa domanda all'INPS da parte dell'interessato - di un'indennità *una tantum* di importo pari a 150 euro a favore delle seguenti categorie di lavoratori:

- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, dottorandi e assegnisti di ricerca;
- stagionali, a tempo determinato e intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, compresi i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo;
- iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

Con la circolare n. 127 del 16 novembre 2022 sono state fornite le istruzioni amministrative in materia di indennità *una tantum* di importo pari a 150 euro prevista dal D.L. n. 144/2022, alla quale si rinvia per l'individuazione dei requisiti normativi previsti per le singole categorie di

lavoratori.

La procedura utilizzata per verificare le domande pervenute è stata realizzata per consentire una centralizzazione delle istruttorie mediante controlli automatici sui requisiti, sulle incompatibilità e incumulabilità normativamente previste. L'esito della domanda e le relative motivazioni sono consultabili accedendo al "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" raggiungibile dalla *home page* del sito dell'Istituto (www.inps.it), attraverso il motore di ricerca oppure seguendo il percorso "Sostegni, Sussidi ed Indennità" > "Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Strumenti" > "Vedi tutti" > "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" > "Utilizza lo strumento"; una volta autenticati, sarà necessario selezionare la prestazione d'interesse e accedere alla sezione "Ricevute e provvedimenti".

Con il presente messaggio, a seguito del completamento della prima fase di gestione centralizzata delle domande, si forniscono le istruzioni per la presentazione delle istanze di eventuali riesami da parte dei richiedenti le cui domande sono state respinte per non avere superato i controlli inerenti all'accertamento dei requisiti normativamente previsti, nonché le indicazioni per la gestione dei medesimi.

2. Aspetti organizzativi per la gestione delle richieste di riesame delle domande respinte

A seguito della gestione amministrativa automatizzata e centralizzata della procedura di istruttoria delle domande, in allegato al presente messaggio si riporta il dettaglio delle motivazioni di reiezione dell'indennità prevista in favore delle categorie di lavoratori che devono presentare domanda all'INPS, elencate in premessa, e la documentazione richiesta al soggetto interessato qualora intenda chiedere il riesame a seguito della reiezione della domanda (Allegato n. 1). Il termine, da ritenersi non perentorio, per proporre istanza di riesame è di 90 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente messaggio (ovvero dalla conoscenza della reiezione, se successiva), al fine di consentire l'eventuale supplemento di istruttoria, anche mediante produzione da parte dell'interessato di utile documentazione. Per le domande nello stato "Respinta" è disponibile la lista dei motivi di reiezione e il tasto "Chiedi riesame", che consente di inserire la motivazione della richiesta e, attraverso la funzione "Allega documentazione", di produrre i documenti previsti per il riesame.

3. Chiarimenti sui requisiti di accesso all'indennità *una tantum*

Considerati i provvedimenti di reiezione adottati dall'Istituto in materia di indennità *una tantum* di cui all'articolo 19, commi 11, 13 e 14, del D.L. n. 144/2022, il soggetto interessato può proporre istanza di riesame mediante lo stesso servizio telematico di presentazione della domanda, che permetta all'Istituto di verificare le risultanze dei controlli automatici e il rispetto dei requisiti di appartenenza a ciascuna categoria, così come delineati nella circolare n. 127 del 16 novembre 2022 e di seguito riepilogati.

3.1 Collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi e assegnisti di ricerca

L'articolo 19, comma 11, del D.L. n. 144/2022, prevede il riconoscimento di un'indennità *una tantum* di importo pari a 150 euro a favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca, che possono fare valere i seguenti requisiti:

- i relativi contratti siano attivi alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022;

- non titolarità, alla medesima data del 18 maggio, di trattamenti pensionistici di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 144/2022;
- un reddito, per l'anno 2021, derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro.

Con specifico riferimento alla categoria dei dottorandi e assegnisti di ricerca, verranno fornite successive istruzioni con separato e apposito messaggio, all'esito del riesame centralizzato in corso, per risolvere la criticità circa l'assenza dell'informazione relativa alla presenza di un contratto di dottorando/assegnista alla data prevista dalla normativa di riferimento, che ha comportato la reiezione delle relative domande.

3.2 Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti

L'articolo 19, comma 13, del D.L. n. 144/2022, prevede il riconoscimento di un'indennità *una tantum* di importo pari a 150 euro a favore dei lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs n. 81/2015. In tale platea sono ricompresi anche i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo.

Ai fini dell'accesso all'indennità *una tantum*, i richiamati lavoratori devono possedere i seguenti requisiti:

- avere svolto, nell'anno 2021, almeno 50 giornate di lavoro effettivo nell'ambito di uno o più rapporti di lavoro di tipo stagionale e/o a tempo determinato e/o di tipo intermittente. Si precisa che il requisito delle 50 giornate è soddisfatto anche nel caso in cui il medesimo venga raggiunto cumulando le giornate di lavoro effettivo come lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, riferite sia al settore agricolo che non agricolo e che, in caso di cancellazione retroattiva delle giornate di lavoro agricolo dell'anno 2021 utili al raggiungimento del requisito, l'indennità risulta indebita e deve essere restituita;
- un reddito, per l'anno 2021, derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 20.000 euro.

Si ricorda che, per tale categoria di lavoratori, il pagamento da parte dell'INPS è residuale, su domanda, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l'indennità, ove spettante, dal datore di lavoro.

3.3 Lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo

L'articolo 19, comma 14, del D.L. n. 144/2022, prevede il riconoscimento di un'indennità *una tantum* di importo pari a 150 euro a favore dei lavoratori, sia autonomi che dipendenti, iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS).

Ai fini dell'accesso all'indennità in commento, detti lavoratori, nell'anno 2021, devono avere almeno 50 contributi giornalieri versati nel predetto Fondo e devono fare valere, per il medesimo anno 2021, un reddito derivante da rapporti di lavoro nello spettacolo non superiore a 20.000 euro.

Si ricorda che il pagamento da parte dell'INPS, per i lavoratori dipendenti iscritti al FPLS, è residuale, su domanda, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l'indennità, ove spettante, dal datore di lavoro.

4. Indennità *una tantum* a favore dei beneficiari delle prestazioni NASpl e DIS-COLL per il mese di novembre 2022. Chiarimenti al paragrafo 1, Sezione I, Parte III, della circolare n. 127/2022

Con riferimento a quanto illustrato al paragrafo 1 della Sezione I della Parte III della circolare n. 127/2022, si precisa che, laddove si fa riferimento alla titolarità nel mese di novembre 2022 di una delle prestazioni NASpl e DIS-COLL quale condizione di accesso all'indennità *una*

tantum di 150 euro, deve intendersi che il requisito di accesso alla predetta indennità *una tantum* è l'aver percepito, per il mese di novembre 2022, una delle richiamate indennità di disoccupazione (NASpl o DIS-COLL). Tale interpretazione è conforme a quanto stabilito dall'articolo 19, comma 9, del decreto-legge n. 144/2022, che dispone: "*Per coloro che hanno percepito per il mese di novembre 2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, è riconosciuta dall'Inps una indennità una tantum pari a 150 euro*".

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.